

STATUTO

ART. 1) - Carattere e fini dell'organizzazione.

E' costituita, con sede a Treviso, in Via Siora Andriana del Vescovo 16/a, l'Associazione dell'Artigianato e delle micro, piccole e medie imprese denominata "ARTIGIANATO TREVIGIANO". Opera principalmente nell'ambito provinciale e può articolarsi con proprie sedi secondarie, uffici e recapiti decentrati anche in Italia.

Tale Associazione ha carattere prettamente sindacale, economico e sociale, è democratica ed apartitica, non ha finalità di lucro. L'Associazione opera per l'affermazione dei valori sanciti nella Costituzione della Repubblica ed, in particolare, della democrazia economica, dell'elevamento sociale e culturale degli imprenditori, promuovendo la partecipazione autonoma e diretta dell'artigianato e delle micro, piccole e medie imprese allo sviluppo ed al rinnovamento democratico dell'Italia e dell'Europa.

Recepisce i principi della costituzione Italiana e le norme italiane ed europee che regolano le imprese artigiane e le piccole e medie imprese, in particolare la L. n. 180/2011, la L.R. 67/1987, e sue modifiche.

L'Associazione riconosce e valorizza i valori e i principi di equità, solidarietà e socialità. In conformità alla propria missione ed agli obiettivi istituzionali l'Associazione orienta le proprie scelte strategiche ed i conseguenti comportamenti operativi, secondo un sistema di valori ispirato alla Responsabilità Sociale di Impresa e si impegna nella sua diffusione verso i propri associati.

La sede sociale può essere trasferita nell'ambito Provinciale con delibera dei 2/3 del Consiglio Direttivo.

ART. 2) - Scopi della Associazione.

L'Associazione rappresenta e associa gli imprenditori dell'Artigianato, del commercio e delle piccole e medie imprese che esercitano la loro attività in forma individuale e societaria, le loro forme associate, Consorzi e Cooperative, ed in forma adeguata i pensionati. Possono essere soci i lavoratori autonomi nelle varie forme previste, nonché in forma limitata i professionisti che condividono le finalità associative.

Gli scopi della associazione sono:

a) rappresentare sindacalmente gli associati;
b) operare per difendere ed affermare gli interessi dell'Artigianato e delle micro, piccole e medie imprese adottando tutte le iniziative necessarie in campo locale, regionale, nazionale ed europeo.

Intervenire presso amministrazioni enti e autorità o organizzazioni, per assicurare l'assistenza la tutela e la rappresentanza alle proprie organizzazioni territoriali e nell'interesse dei propri associati.

c) promuovere ed organizzare servizi di consulenza e assistenza alle imprese associate, quali quelli tributari, amministrativi, di consulenza del lavoro, legali, previdenziali e assistenziali, del credito e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi Enti e Società;

d) promuovere ed organizzare interventi di formazione imprenditoriale ed aggiornamento professionale per la qualificazione e lo sviluppo delle imprese e dei loro dipendenti;

e) promuovere iniziative per la tutela economica, tecnica, artistica e professionale dell'artigianato e delle piccole imprese;

f) promuovere e favorire accordi ed iniziative nell'interesse delle imprese; assumere iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese dei servizi e della produzione; potenziare la produttività delle imprese ed il collocamento dei loro prodotti sul mercato interno ed estero; promuovere e sviluppare l'associazionismo economico tra le imprese al fine di un aumento del loro potere economico e delle capacità produttive e di presenza sul mercato. Tale obiettivo può essere perseguito anche mediante l'acquisizione di quote o di titoli emessi dalle forme associative, anche societarie, di cui sopra e da collocare nei confronti degli associati;

g) sviluppare la tutela e l'assistenza sociale a favore dei titolari delle imprese artigiane e dei loro familiari. Per realizzare tale compito l'Associazione si avvale di Enti di Patronato e di Assistenza Sociale, riconosciuti legalmente con i quali si convenzionerà;

h) promuovere ed organizzare le categorie per settori e mestieri e rappresentarli adeguatamente nella contrattazione;

i) organizzare in apposite strutture i pensionati, al fine di tutelare i loro interessi e diritti e quelli delle loro famiglie;

l) di partecipare e/o creare all'occorrenza anche in collaborazione con altre Organizzazioni e/o Istituzioni, Enti Collaterali e/o Società per lo sviluppo tecnico, economico, finanziario, ricreativo culturale e di studio, previdenziale, assistenziale, assicurativo;

m) provvedere alla nomina e/o designazione di Rappresentanti in tutti gli Enti, Consigli ed Organismi presso i quali siano comunque trattati interessi e problemi dell'Artigianato, Commercio e delle piccole e Medie Imprese.

n) promuovere azioni in giudizio sia a tutela degli interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.

Art 3) - Soci

Sono socie le imprese di cui all' art 2. c.1. ed in generale tutte le imprese iscritte presso le Camere di Commercio.

Possono essere soci inoltre:

Soci volontari: coloro i quali già soci abbiano cessato l'attività e condividano gli scopi associativi partecipando alla vita attiva della associazione, ex dipendenti e collaboratori della Associazione e degli Enti da essa promossi.

Soci sovventori: possono ritenersi coloro i quali intendono, sostenere e finanziare, in varie forme, l'Associazione per lo sviluppo dei servizi e dell'associazionismo;

Soci privati: cittadini che intendono privatamente contribuire allo sviluppo economico e sociale del territorio, partecipando alle iniziative promosse dall'associazione, nonché utilizzando i servizi nei limiti previsti dalla legge e dalle norme fiscali.

Soci onorari: soci o privati che hanno contribuito in modo proficuo, economico e finanziario allo sviluppo della Associazione.

ART. 4) - Codice etico (L.180/2011)

Le imprese associate, le Associazioni collegate e aderenti, i loro rappresentanti, sono tenuti a rispettare le seguenti indicazioni, valori fondanti della Associazione "Artigianato Trevigiano".

Rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla Legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori

che alterano di fatto la libera concorrenza.

Le imprese e i professionisti che aderiscono all'"Artigianato Trevigiano" respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza della Associazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi. Il mancato rispetto del codice etico della Associazione e dei doveri degli associati è sanzionato con l'espulsione dagli organismi e dalla Associazione.

ART. 5) - La vita interna dell'"Artigianato Trevigiano" è fondata sul più ampio sviluppo della democrazia sindacale e associativa. Attraverso le Assemblee Comunali, Intercomunali e Mandamentali gli Imprenditori portano il loro contributo alla elaborazione della politica associativa e decidono sull'attuazione delle iniziative da adottare in sede locale.

La vita interna della Associazione è fondata:

- 1) sulla completa parità di diritti e doveri fra tutti gli associati;
- 2) sulla completa libertà di espressione nelle discussioni;
- 3) sul diritto di manifestare anche pubblicamente eventuale dissenso sulle decisioni adottate;
- 4) sul dovere di contribuire all'elaborazione della politica associativa e di attuare le decisioni democraticamente adottate dalle Assemblee e dagli organi dirigenti;
- 5) tutti i dirigenti, a tutti i livelli, sono eletti secondo le norme del presente Statuto;
- 6) tutti gli Associati di cui all'Art. 2 comma 1 in regola con il versamento delle quote sociali deliberate dagli organismi, hanno diritto di voto nelle Assemblee.

ART. 6) - Adesione

I soci si intendono associati all'"Artigianato Trevigiano" attraverso l'adesione contemporanea alle organizzazioni territoriali e di settore, quando istituite, versando le quote associative consistenti nella quota di adesione annuale ed i contributi associativi integrativi.

L'adesione alla Associazione si realizza attraverso la sottoscrizione di un atto scritto con il quale l'associato conferisce all'organizzazione anche il mandato di riscuotere le quote associative in qualsiasi forma o modo essa ritenga opportuno.

ART. 7) - Cessazione di socio

La cessazione può avvenire per:

- a) dimissioni, per le quali è obbligatoria la comunicazione scritta almeno quattro mesi prima dell'anno solare;
- b) cessazione della attività;
- c) espulsione.

In nessun caso soci avranno diritto al rimborso delle quote versate.

Le quote degli Associati e contributi associativi non sono rivalutabili, e sono intransmissibili, salvo il caso di trasferimento a causa di morte.

ART.8) - Disposizioni disciplinari

L'associato o il dirigente che violano i doveri verso la Associazione e gli obblighi derivanti dal presente Statuto incorrono nelle seguenti sanzioni:

- 1) biasimo scritto;
- 2) destituzione della carica;

3) espulsione.

Tali decisioni competono alla Giunta, l'espulsione al Consiglio.

ART. 9) - Gli organi associativi sono:

- Congresso e Assemblea Congressuale;
- Il Consiglio Direttivo;
- la Giunta;
- il Collegio Sindacale e il Revisore;
- il Collegio dei Garanti.

Le cariche Associative e Sindacali sono:

- il Presidente;
- i Vicepresidenti;
- il Segretario generale e/o il Direttore generale, se nominato;
- i Vicesegretari, o segretari aggiunti,
- i Responsabili di Categoria, della Contrattazione e Delegati Sindacali.

ART. 10) - Il Congresso e l'Assemblea Congressuale

Il Congresso è il massimo organo deliberativo e si svolge di norma ogni 5 anni, con norme e regole deliberate dal Consiglio Direttivo. E' costituito dai delegati eletti nelle Assemblee Comunali, Intercomunali o Mandamentali. Il Congresso elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio Sindacale. Può altresì eleggere il Collegio dei Garanti, o demandare la nomina al Consiglio in caso di necessità.

L'Assemblea Congressuale è composta dai delegati eletti al Congresso, dura in carica tra un Congresso ed un altro, e può essere convocata dalla Giunta per particolari deliberazioni, quali la modifica dello Statuto, l'integrazione del Consiglio Direttivo in presenza di dimissioni di oltre la metà dei componenti.

ART. 11) - Assemblee Comunali, Intercomunali, Mandamentali e Provinciali

Le Assemblee Comunali, Intercomunali, Mandamentali o Provinciali sono costituite dalle Assemblee di tutti gli Associati di cui all'Art. 2 comma 1 iscritti ed, in regola con il versamento delle quote deliberate dagli Organismi. Discute su tematiche Comunali e Provinciali, elegge i Delegati al Congresso nella misura stabilita dagli Organismi. Nomina il Rappresentante Comunale. Nel caso di Assemblee Mandamentali, può nominare, in accordo con la Giunta, il Presidente Mandamentale.

ART. 12) - Poteri del Congresso

Sono di competenza del Congresso:

- discutere i problemi dell'artigianato e della piccola impresa sia a carattere nazionale che locale, nonché la politica organizzativa della Associazione, elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale e il Collegio dei Garanti;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto con una maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei delegati presenti in proprio o per delega.

ART. 13) - Il Rappresentante Comunale

Il Rappresentante Comunale rappresenta l'Associazione nel Comune e gli interessi degli associati del Comune. Tiene i rapporti con la Amministrazione e con le Forze politiche, Sociali e Culturali presenti nel territorio Comunale. Dura in carica 5 anni .

In accordo con la Presidenza può indire Assemblee Comunali degli associati per discutere tematiche relative al proprio Comune che interessino il mondo Imprenditoriale.

Il Rappresentante Comunale può essere sostituito, dalla Assemblea Comunale, o dal Direttivo dell'Associazione per gravi mancanze. Può essere sostituito dalla giunta a seguito di dimissioni o di assenze prolungate.

ART. 14) - Incompatibilità

Le seguenti cariche associative, Presidente e Vice Presidenti, Segretario e Vice Segretario, Direttore Generale sono incompatibili con:

Parlamentare Europeo, Nazionale e Consigliere Regionale, Presidente e Vice di Provincia, Assessore Regionale, Provinciale, Sindaco, Vice e Assessore nei Comuni con più di 15.000 abitanti, Segretario Regionale e Provinciale di Partito. Eventuali deroghe possono essere valutate dalla Giunta, sentito il Consiglio.

Altre forme di incompatibilità possono essere approvate dal consiglio direttivo con maggioranza di 2/3 (due terzi).

ART. 15) - Il Consiglio Direttivo

1°) Il Consiglio è il massimo organo tra un Congresso e l'altro. Dura in carica 5 (cinque) anni, e comunque fino al rinnovo da parte del Congresso. E' composto da imprenditori, dirigenti e funzionari, eletti dal Congresso, dal Segretario Generale e dal Direttore Generale, dai Segretari sindacali di categoria e della contrattazione nominati dal Consiglio. La sua maggioranza deve essere composta da Artigiani.

2°) Viene convocato in via ordinaria almeno due volte l'anno dal Presidente e dal Segretario sentita la Giunta, o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

3°) Può cooptare nel suo seno imprenditori e funzionari in sostituzione di componenti dimissionari o decaduti con un massimo del 50% (cinquanta per cento).

4°) Il consigliere può essere dichiarato decaduto anche quando non partecipa al Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

5°) Spetta al Consiglio:

- eleggere fra i propri componenti il Presidente della Associazione che deve essere artigiano, uno o più Vicepresidenti che devono essere Imprenditori, la loro durata è la stessa del Consiglio e sono rieleggibili;
- nomina il Segretario Generale, e/o il Direttore Generale, uno o più Vicesegretari, Dirigenti e Funzionari della Associazione, che partecipano ai lavori del Consiglio;
- nomina e revoca i Segretari di Categoria Provinciali e Comprensoriali ed i Responsabili della Contrattazione Sindacale;
- approva, su proposta della Giunta, le linee della politica finanziaria, il Rendiconto Economico, Finanziario, consuntivo e preventivo, l'entità delle quote associative;
- delibera in merito alla costituzione di specifici organismi di categoria;
- delibera in merito alle iniziative e alla organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi Enti e Società;
- costituisce le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati degli organi, nomina i responsabili e ne delibera gli assetti ed i compiti;
- delibera sulla rappresentanza legale nei limiti dallo statuto previsti;
- dà esecuzione alle decisioni dei garanti;
- decide la convocazione e le modalità del Congresso. Con delibera dei 2/3, e per particolari motivi, con parere favorevole del Collegio Sindacale, può

deliberare la convocazione del Congresso oltre la sua scadenza naturale, (5 anni), ma non oltre i 24 mesi da essa;

- decide su affiliazioni o adesioni a strutture di secondo grado, o ad Associazioni Provinciali, Regionali e Nazionali sempre mantenendo la propria autonomia; può nominare delegati o rappresentanti negli organismi a cui aderisce;

- decide sulle richieste di adesione o affiliazione all'Artigianato Trevigiano di Associazioni che ne fanno richiesta;

- può istituire il coordinamento provinciale e/o interprovinciale delle associazioni (art.26)

- al Consiglio Direttivo possono partecipare i Soci Fondatori, senza diritto di voto, con decisione della Giunta possono partecipare altresì, il Presidente dei Pensionati, e degli Enti promossi dalla Associazione

Per particolari argomentazioni, il Presidente sentita la Giunta, può invitare al Consiglio i rappresentanti Comunali o persone esperte in particolari problematiche.

Il Consiglio può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria a coloro che hanno acquisito meriti particolari e che almeno per dieci anni hanno ricoperto la carica di Presidente.

Il Presidente onorario ha diritto alla partecipazione ai lavori dei Congressi e del Consiglio.

ART. 16) - La Giunta

La giunta è composta da un massimo di componenti pari ad 1/3 del Consiglio.

Fanno parte della Giunta il Presidente, i Vice presidenti, il Segretario e/o il Direttore Generale e altri componenti stabiliti dal Consiglio. La maggioranza deve essere di artigiani. Può nominare soci onorari.

Essa dura in carica 5 anni, e comunque fino alla nomina del nuovo Consiglio (Art.10)

E' compito della Giunta, curare e mantenere i rapporti con le strutture Provinciali, Regionali e Nazionali.

Spetta alla Giunta:

- assumere e licenziare il personale nell'ambito delle direttive dei Rendiconti Economici;

- rappresentare la Associazione a tutti i livelli nei confronti delle Istituzioni, delle forze politiche, sociali ed economiche;

- nominare i rappresentanti esterni della Associazione;

- indicare propri rappresentanti in Enti, società ed organismi partecipativi;

- compiere atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, con espressa esclusione all'acquisto alla permuta ed alle vendite di beni immobili, e assumere decisioni aventi carattere di particolare urgenza sottoponendole poi alla ratifica del Consiglio;

- predisporre Rendiconti Economici e Finanziari preventivi e consuntivi da presentare al Consiglio;

- stabilire il trattamento economico e normativo del personale;

- aprire sedi, uffici, recapiti, direttamente o in Convenzione in tutte le Regioni e nella U.E.;

- decide in merito a richieste di Prestiti ed Affidamenti verso enti e Banche;

- in attesa della delibera del consiglio può sospendere dirigenti dagli incarichi associativi e di rappresentanza per gravi motivi che ledano l'immagine

della associazione;

- nominare i rappresentanti nei diversi Enti anche dei pensionati.

Alle riunioni di Giunta può partecipare il Presidente del Collegio Sindacale, e il o i Vicesegretari se non eletti nell'organismo.

Possono essere invitati i Presidenti delle società ed enti promossi o collegati da Artigianato Trevigiano, i Direttori di strutture specifiche, i soci fondatori.

ART. 17) - Presidente, Segretario, Direttore Generale

Il Presidente è eletto fra gli imprenditori artigiani facenti parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione presso le Autorità, gli Enti, le Banche ecc.

Il Presidente, d'intesa con il Segretario, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio.

Il Presidente compie, su conforme delibera del Consiglio Direttivo ovvero della Giunta, atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Presidente sovrintende al democratico e corretto funzionamento degli organi associativi nel rispetto delle norme dello Statuto. Il Segretario sovrintende all'attuazione delle decisioni sindacali degli organismi.

Il Direttore Generale sovrintende ed è responsabile del buon andamento degli uffici e dei servizi erogati ai soci direttamente o tramite le strutture collegate.

Il Presidente su delibera della Giunta, può delegare parte dei suoi compiti ai Vice presidenti, al Segretario o al Direttore Generale.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente o del Segretario sono svolte rispettivamente da uno dei Vicepresidenti o dal Direttore Generale o da altro componente designato dalla Giunta.

ART. 18) - Il Collegio Sindacale e il Revisore

Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi, di cui uno Presidente. Il Collegio e il Presidente vengono nominati dal Congresso e durano in carica l'intero periodo tra un Congresso e l'altro. Il Collegio Sindacale ha la responsabilità di vigilare sull'adeguatezza del sistema organizzativo, di verificare che le delibere del Consiglio vengano attuate, il rispetto dei dettami statutari da parte degli organismi e degli associati. Il Presidente del Collegio inoltre, ha il compito di revisore e di controllare l'andamento della gestione economica finanziaria della Associazione, con relazione al Consiglio, in fase di approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Il Collegio partecipa alle riunioni del Consiglio, il Presidente alle riunioni di Giunta.

In caso di dimissioni del presidente o di un componente, questi viene sostituito dal consiglio, in attesa di ratifica del congresso o dell'assemblea congressuale.

ART. 19) - Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti può essere eletto dal Congresso, o dal Consiglio all'occorrenza. Dura in carica fino al rinnovo degli organismi da parte del Congresso. Il Collegio è composto da tre componenti di cui uno Presidente, eletto dagli organismi preposti, Congresso o Consiglio, i suoi componenti non devono far parte degli organismi direttivi. Il Collegio esamina i casi che vengono demandati al suo giudizio dai singoli aderenti, in regola con le quote associative, nel caso in cui ritengano che le norme statutarie non siano state rispettate, o che sia stato fatto loro un torto riconducibile a responsabilità degli organismi.

Il Collegio decide in merito ad eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione alla applicazione dello Statuto e di eventuali norme interne, per poi relazionare direttamente al Consiglio Direttivo della Associazione.

ART. 20) - Dimensioni e composizione degli organi associativi.

Spetta ai Congressi, ai vari livelli, decidere sul numero dei componenti i rispettivi Consigli, che a maggioranza devono essere imprenditori.

Spetta al Consiglio fissare il numero dei componenti la Giunta, con un massimo di 1/3 de i componenti del Consiglio.

Gli Organismi debbono essere composti a maggioranza da Imprenditori artigiani.

ART. 21) - Le riunioni degli organi - Validità - Votazioni

Le riunioni della Giunta sono convocate almeno cinque giorni prima della data fissata, normalmente con lettera o mail, o, quando è necessario, per motivi di urgenza, con qualsiasi altro mezzo idoneo. Le convocazioni del Consiglio e dell'assemblea congressuale, sono convocate almeno dieci giorni prima con comunicazione scritta, o quando è necessario, per motivi di urgenza, con qualsiasi altro mezzo idoneo e dovranno sempre contenere l'ordine del giorno. Le riunioni sono valide in prima convocazione quando interviene la maggioranza dei componenti dei relativi organi.

In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, saranno valide qualunque sia il numero dei presenti purchè in maggioranza imprenditori.

Le decisioni degli organi sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere relative all'acquisto, alla permuta ed alla vendita di beni immobili, o alla modifica sostanziale delle finalità sociali dove l'Associazione è presente o di cui è promotrice, serve una presenza almeno del 50% del Consiglio e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Le decisioni sono assunte di norma con voto palese.

ART. 22) - Decadenza dagli organi

I componenti degli organi che risultino assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive, o non rispettino lo statuto, o non rispettino le decisioni assunte, o non contribuiscano al sostegno anche economico della associazione in base ai deliberati, possono essere dichiarati decaduti da tutti gli incarichi associativi su decisione del Consiglio.

ART. 23) - Patrimonio, durata ed esercizi sociali

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà della Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- 1) dalle quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- 2) dai contributi supplementari o corrispettivi specifici, commisurati alla importanza dei servizi prestati, corrisposti dagli associati per le maggiori o diverse prestazioni loro rese in conformità alle finalità istituzionali;
- 3) da ogni ulteriore entrata che incrementi l'attivo sociale, accettata senza vincoli di sorta.

Le quote associative vengono decise annualmente dal Consiglio Direttivo che ne stabilisce gli importi ed il metodo di contribuzione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

ART. 24) - Rendiconto economico e finanziario

Il Rendiconto Economico e Finanziario, previo parere del revisore, viene approvato dal Consiglio entro il 30 maggio di ogni anno. Per particolari esigenze, sentito il Presidente del Collegio Sindacale, la sua approvazione può essere posticipata di massimo 60 giorni. Entro tale data la Giunta presenterà anche un rendiconto preventivo. I Rendiconti consuntivi approvati, possono essere visionabili presso l'Associazione da tutti gli Associati in regola con il versamento delle quote associative.

ART. 25) - Associazioni aderenti o collegate

Possono aderire all'"Artigianato Trevigiano" Associazioni Autonome presenti nella Provincia di Treviso, queste manterranno la propria autonomia legale, economica, politica e di elezione dei propri organismi. Le Associazioni aderenti con appropriata Convenzione definiranno i rapporti con l'Artigianato Trevigiano.

Possono altresì essere collegate operativamente Associazioni Imprenditoriali presenti nella Regione Veneto e Regioni Confinanti.

Art.26) - Coordinamento provinciale e interprovinciale

In presenza di più associazioni autonome collegate o aderenti a livello provinciale e interprovinciale è possibile, su decisione del consiglio, istituire un coordinamento costituito dai rappresentanti di tutte le associazioni partecipanti, o da loro delegati. Il coordinamento nomina un presidente e un segretario con compiti di rappresentanza sindacale esterna. Il coordinamento si doterà di un proprio regolamento.

ART. 27) - Scioglimento

Lo scioglimento della Associazione può essere deliberato dal Congresso con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei delegati.

Alla fine della liquidazione, qualunque sia stata la causa dello scioglimento, il patrimonio della Associazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla Legge, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge stessa.

ART. 28) - Rinvio legislativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di Legge vigenti in materia.

F.to Storer Franco

" Maurizio Bianconi

Certificazione di conformità di copia digitale a originale cartaceo

Certifico io sottoscritto dottor Maurizio BIANCONI, Notaio in Treviso, iscritto al Collegio Notarile di Treviso, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale cartaceo nei miei rogiti, firmato a norma di Legge.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, D.Lgs.7 marzo 2005 n.82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

Treviso, li' 13 (tredici) maggio 2021 (duemilaventuno).

File firmato digitalmente dal Notaio MAURIZIO BIANCONI